

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

# **COMUNE DI LACONI**

## **PROVINCIA DI ORISTANO**

### **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI LACONI**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI LACONI**

**PARTE PRIMA  
PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

Articolo 3 Entrate Tributarie Comunali

Articolo 4 Regolamentazione delle Entrate Tributarie

Articolo 5 Agevolazioni tributarie

Articolo 6 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

**PARTE SECONDA  
ENTRATE TRIBUTARIE**

**CAPO PRIMO  
STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 7 Statuto del contribuente

Articolo 8 Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 9 Certezza delle norme

Articolo 10 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Articolo 11 Avviso bonario

**CAPO SECONDO  
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

Articolo 12 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 13 Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

**CAPO TERZO  
RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

Articolo 14 Oggetto

Articolo 15 Cause ostative

Articolo 16 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

Articolo 17 Regolarizzazione di altre violazioni

Articolo 18 Procedura

Articolo 19 Errore scusabile

Articolo 20 Cause di non punibilità

Articolo 21 Rinvio

**CAPO QUARTO  
DIRITTO D'INTERPELLO**

Articolo 22 Oggetto

Articolo 23 Materie oggetto di interpello

Articolo 24 Procedura

Articolo 25 Effetti

Articolo 26 Competenza

**CAPO QUINTO  
TERMINI E INTERESSI**

Articolo 27 Misura degli interessi moratori

**CAPO SESTO  
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

Articolo 28 Compensazione

Articolo 29 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Articolo 30 Compensazione verticale

**PARTE TERZA  
RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

Articolo 31 Forma di gestione

Articolo 32 Il funzionario responsabile del Tributo

Articolo 33 Dichiarazione o Comunicazione Tributaria

Articolo 34 Attività di controllo

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

Articolo 35 Interrelazione tra servizi ed uffici comunali

Articolo 36 Avviso di liquidazione e accertamento

Articolo 37 Notificazione atti

Articolo 38 Autotutela

Articolo 39 Riscossione

Articolo 40 Sospensione e rateazione debiti non assolti

Articolo 41 Rimborsi

Articolo 42 Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

**PARTE QUARTA**

**NORME FINALI**

Articolo 43 Norme finali

Articolo 44 Entrata in vigore

## **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

*Ai fini del presente Regolamento, s'intende :*

*a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;*

*b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);*

*c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;*

*d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;*

*e) per "funzionario responsabile", il dipendente comunale individuato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;*

*f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;*

*g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione- PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;*

*h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.*

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento**

*Il Regolamento, adottato in conformità ai principi dettati dal d.Lgs. 18/8/2000 N.267, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall' articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune ente impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio e alla riscossione dei tributi medesimi.*

*Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.*

*Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.*

*Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:*

*a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;*
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;*
- d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;*
- e) migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;*
- f) ridurre al minimo il contenzioso tributario.*

*Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative vigenti.*

### **Articolo 3 - Entrate tributarie comunali**

*Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.*

### **Articolo 4 - Regolamentazione delle entrate tributarie**

*Per ciascun tipo di entrata il comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché questo avvenga entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio.*

*Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.*

*Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui attuazione sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.*

### **Articolo 5 - Agevolazioni tributarie**

*Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.*

*Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.*

*Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 445/2000. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.*

### **Articolo 6 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

*Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo preposto entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio.*

*In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.*

*Qualora l'approvazione di aliquote, canoni o tariffe intervenga dopo il 31 dicembre, l'amministrazione comunale rimette nei termini i contribuenti, che abbiano già effettuato pagamenti con le vecchie disposizioni, per il versamento della differenza dovuta ovvero rimborsa loro quanto maggiormente versato, purché l'importo non sia inferiore a € 10,33.*

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **CAPO PRIMO**

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **Articolo 7 - Statuto del contribuente**

*Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:*

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;*
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;*
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;*
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.*

### **Articolo 8 - Chiarezza delle norme regolamentari**

*Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.*

*Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.*

*I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.*

*Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.*

### **Articolo 9 - Certezza delle norme**

*Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.*

*Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.*

### **Articolo 10 - Semplificazione degli adempimenti tributari**

*I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.*

#### **Articolo 11 - Avviso bonario**

*Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.*

*Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.*

### **CAPO SECONDO**

#### **RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

##### **Articolo 12 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali**

*Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:*

*- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;*

*- attivazione di sportelli telefonici e ove possibile su reti informatiche;*

*- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;*

*Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.*

*Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.*

##### **Articolo 13 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi**

*Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.*

*In caso di affidamento della gestione delle entrate ad altro soggetto, questo, denominato "soggetto gestore delle entrate comunali" riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.*

### **CAPO TERZO**

#### **RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

##### **Articolo 14 - Oggetto**

*Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.*

##### **Articolo 15 - Cause ostative**

*Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007  
del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

*Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.*

#### **Articolo 16 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi**

*In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione o comunicazione, la sanzione è ridotta:*

*a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;*

*b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;*

#### **Articolo 17 - Regolarizzazione di altre violazioni**

*In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione, la sanzione è ridotta:*

*a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;*

*b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione o comunicazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;*

*Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o comunicazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.*

*In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nella lettera b) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.*

#### **Articolo 18 - Procedura**

*Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio tributi del Comune o il "soggetto gestore delle entrate comunali".*

*Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 11*



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.*

#### **Articolo 19 - Errore scusabile**

*Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità prima che la violazione sia contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, portate a formale conoscenza dell'autore.*

#### **Articolo 20 - Cause di non punibilità**

*Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.*

*La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.*

#### **Articolo 21 - Rinvio**

*Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.*

### **CAPO QUARTO**

#### **DIRITTO D'INTERPELLO**

##### **Articolo 22 - Oggetto**

*Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.*

##### **Articolo 23 - Materie oggetto di interpello**

*I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.*

##### **Articolo 24 - Procedura**

*L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.*

*La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.*

*Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 26, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.*

*Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.*

#### **Articolo 25 - Effetti**

*La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.*

*Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.*

*Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 27.*

*Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.*

#### **Articolo 26 - Competenza**

*Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.*

*Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 24 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.*

### **CAPO QUINTO**

#### **INTERESSI**

#### **Articolo 27 - Misura degli interessi moratori**

*La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Per le somme a credito la maturazione decorre dalla data dell'eseguito versamento, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.*

### **CAPO SESTO**

#### **COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

#### **Articolo 28 - Compensazione.**

*E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.*

#### **Articolo 29 - Competenza sulla istanza di compensazione.**

*Le istanze di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è richiesta la compensazione. In caso di invio ad ufficio*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.*

### **Articolo 30 - Compensazione verticale.**

*Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, al fine di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso deve inoltrare apposita istanza al funzionario responsabile del tributo ai sensi dell'articolo precedente.*

*Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:*

- generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;*
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.*

*Il Funzionario Responsabile del tributo con apposito atto autorizza la compensazione.*

*Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza potrà essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.*

*La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.*

## **PARTE TERZA**

### **RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

#### **Articolo 31 - Forma di gestione**

*Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata .*

*Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.*

*La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.*

*Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.*

### **Articolo 32 - Il funzionario responsabile del tributo**

*Per ogni tributo di competenza del Comune, viene designato nel rispetto della normativa vigente in materia un funzionario responsabile.*

*In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo :*

*a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;*

*b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;*

*c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;*

*d) dispone i rimborsi;*

*e) cura il contenzioso;*

*f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 53, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 35;*

*g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi , verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;*

*h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.*

### **Articolo 33 – Dichiarazione o comunicazione tributaria**

*Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione o comunicazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.*

*La dichiarazione o comunicazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.*

### **Articolo 34 - Attività di controllo**

*L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni o comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.*

*In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario. in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.*

*Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.*

*Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/97.*

### **Articolo 35 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

*Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.*

*In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.*

### **Articolo 36 - Avviso di accertamento**

*Qualora la compilazione degli avvisi emessi a seguito delle attività di accertamento di cui all'articolo 34 o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.*

### **Articolo 37 - Notificazione atti**

*Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.*

*La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.*

### **Articolo 38 - L'autotutela**

*Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :*

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;*
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.*

*In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.*

*Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.*

*In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.*

*In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :*

- a) errore di persona o di soggetto passivo ;*
- b) evidente errore logico;*
- c) errore sul presupposto del tributo;*
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;*
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;*
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;*
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;*
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.*

*Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi € 206,58, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.*

#### **Articolo 39 - Riscossione**

*Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.*

*In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.*

*La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi.*

*L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie. Se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione consegnate al Concessionario medesimo.*

*Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.*

*Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.*

#### **Articolo 40 - Sospensione e Rateazione dei debiti non assolti**

*Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di ventiquattro rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà di economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.*

*Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.*

*Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.*

*Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.*

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.*

*Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.*

*Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.*

#### **Articolo 41 - Rimborsi**

*Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Sono fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi dal giorno del pagamento non dovuto. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di liquidazioni su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.*

*Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.*

*Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.*

*La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.*

*Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.*

*Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

#### **Articolo 42 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

*In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il*



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2007

*versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 10,33. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.*

*Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.*

*Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,33.*

*Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non da' seguito alle istanze di rimborso.*

*In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.*

#### **PARTE QUARTA**

#### **NORME FINALI.**

#### **Articolo 43 - Norme finali**

*Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

*E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.*

#### **Articolo 44 - Entrata in vigore**

*Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007.*